

Gen. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 128 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 28 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: ING. ORFEO MAZZITELLI S.P.A. C/ COMUNE DI MOLFETTA – ATTO DI
ACCESSO A GIUDIZIO ARBITRALE - NOMINA DIFENSORE DEL
COMUNE.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **04 ottobre 2005** al **19 ottobre 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 19.09.2005, con prot. n. 93, è stato notificato al Comune di Molfetta – a cura dell'Avv. Raffaele Gargano - l'atto di accesso a giudizio arbitrale, nomina di arbitro ed invito a nomina di arbitro di parte, ad istanza della "Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Alberto De Flammineis, anche quale capogruppo e legale rappresentante dell'A.T.I. Ing. Orfeo Mazzitelli S.P.A. e Newell Dunford Divisione Tollemache, c/ Comune di Molfetta;

le doglianze dell'istante vertono su presunte inadempienze contrattuali (atto di convenzione n. 3865 del 13.07.1990 tra il Comune di Molfetta e la S.p.A. Ing. Orfeo Mazzitelli) afferenti la gestione dell'impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi da impianti di depurazione, per le quali chiede il riconoscimento dei danni subiti;

Sussistendo la competenza di un collegio arbitrale, in considerazione della clausola di cui all'art. 23 della ridetta convenzione, la suddetta società ha adito il costituendo Collegio Arbitrale nominando all'uopo quale proprio arbitro il Prof. Avv. Angelo Clarizia, invitando, nel contempo, il Comune di Molfetta a designare l'arbitro di

propria nomina ai sensi dell'art. 810 cpc, onde procedersi successivamente alla nomina del terzo arbitro, con riserva di articolare le definitive richieste al medesimo Collegio per rispondere ai seguenti quesiti;

- 1) se i comportamenti e gli atti indicati nelle premesse dell'atto di accesso a giudizio arbitrale siano stati legittimamente assunti e siano conformi alle obbligazioni rivenienti dalla convenzione,
- 2) ove sussista l'inadempienza del Comune di Molfetta, se la stessa costituisca presupposto per l'accoglimento della domanda di risoluzione del rapporto di convenzione di cui sopra e dell'atto di transazione ed integrativo del 12.02.2003;
- 3) ove accertato il gravame, il collegio dichiari l'avvenuta risoluzione del contratto del 13.07.990 e dell'atto di transazione ed integrativo del 12.02.2003, per fatto e colpa del Comune di Molfetta, dichiarando lo stesso tenuto al risarcimento del danno subito e subendo dalla impresa nella misura riportata nel prefato atto di accesso e comunque da accertarsi a mezzo disponendo C.T.U, oltre danno da svalutazione ed eventuale rivalutazione monetaria e interessi - ove ritenuto di competenza sulle somme richieste - spese di funzionamento del giudizio, nonché gli onorari degli arbitri, di difesa e delle relative spese;

Con determinazione dirigenziale n. 122 del 26.09.2005 è stato nominato l'Avv. Nicolò Mastropasqua quale arbitro del Comune di Molfetta nell'istituendo collegio;

Rilevato che per le controversie della fattispecie, oltre all'arbitro di parte in seno al Collegio Arbitrale necessita nominare un proprio difensore che supporti le ragioni dell'Ente;

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto di nominare nella controversia instaurata dalla "Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a." c/ il Comune di Molfetta, quali rappresentanti e difensori dell'Ente, per connessione di problematica, gli Avv.ti Pasquale Minervini e Tommaso Poli che già si occupano della difesa della P.A. nei contenziosi pendenti con la odierna istante;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di conferire all'Avv. Pasquale Minervini, con studio in Molfetta, Via Cap. Magrone n. 71, e all'Avv. Tommaso Poli, con studio in Molfetta, Via Massimo d'Azeglio n. 35, l'incarico congiunto di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio dinanzi all'istituendo Collegio Arbitrale richiesto dall'impresa "Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a.", come legalmente rappresentata.
- 2) di demandare al Sindaco la rappresentanza nel giudizio arbitrale e gli adempimenti con questa connessi.
- 3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
